

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6298 del 04/11/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9, richiesta dalla società Arredart Studio S.r.l. per l'attività di realizzazione arredamenti fieristici, con annessa carteggiatura e verniciatura di pannelli in cartongesso, per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6540 del 04/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9, richiesta dalla società Arredart Studio S.r.l. per l'attività di realizzazione arredamenti fieristici, con annessa carteggiatura e verniciatura di pannelli in cartongesso, per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-5795 del 07/11/2023, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento n. 10/EA/2023 - Prot. n. 34960 del 22/11/2023, con scadenza di validità in data 21/11/2038, alla società Arredart Studio S.r.l. (C.F. 04012270379 e P.IVA 00689281202) per area di gestione dell'attività di realizzazione arredamenti fieristici svolta presso lo stabilimento in Comune di Zola Predosa, via Rigosa n. 40 che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 10/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/131375 del 21/07/2025 (**pratica Sinadoc 24958/2025**) dal procuratore della società Arredart Studio S.r.l. (C.F. 04012270379 e P.IVA 00689281202), con sede legale in Comune di Zola Predosa, via Rigosa n. 40, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di di realizzazione arredamenti fieristici, con annessa carteggiatura e verniciatura di pannelli in cartongesso svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'acquisizione da parte della società in oggetto dell'attività di carteggiatura e verniciatura di pannelli in cartongesso presso lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Balzani n. 9, autorizzato alla società Atanasio S.r.l.s. di Cerqua Atanasio Carmine e attualmente in istruttoria la relativa pratica di revoca.

DATO ATTO CHE la succitata pratica di modifica sostanziale di AUA in capo alla società Arredart Studio S.r.l. è strettamente collegata alla pratica di revoca presentata dalla società Atanasio S.r.l.s. di Cerqua Atanasio Carmine (pratica Sinadoc 23062/2025), in quanto tali società hanno concordato che la nuova attività sarà avviata dalla società subentrante in oggetto in concomitanza della cessazione della stessa da parte della società in oggetto) al fine di dare continuità gestionale allo stabilimento produttivo sito in Comune di Zola Predosa via Balzani n. 9.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/138487 del 31/07/2025 ARPAE - SAC di Bologna PG/2025/138487 del 31/07/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/142109 del 06/08/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE - SAC di Bologna a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/144728 del 11/08/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Zola Predosa, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A.) e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/157248 del 04/09/2025);
- Nulla Osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Zola Predosa (PG/2025/159396 del 09/09/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/164184 del 17/09/2025);
- Parere per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/192783 del 30/10/2025);
- Nulla Osta per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura del Comune di Zola Predosa (PG/2025/194590 del 03/11/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Arredart Studio S.r.l., per l'esercizio dell'attività di realizzazione arredamenti fieristici, con annessa carteggiatura e verniciatura di pannelli in cartongesso svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Arredart Studio S.r.l. (C.F. 04012270379 e P.IVA 00689281202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche" di competenza del Comune di Zola Predosa con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - "Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - "Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico" di competenza del Comune di Zola Predosa con richiamo alla documentazione acustica.
4. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5795 del 07/11/2023, con scadenza di validità in data 21/11/2038, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Zola Predosa di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Zola Predosa ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante, contestualmente al rilascio della revoca dell'AUA in capo alla società Atanasio S.r.l.s. di Cerqua Atanasio Carmine. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Zola Predosa e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Arredart Studio S.r.l.
Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Morazzo (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici, dotati di fossa biologica, dai lavandini e dalla mensa) presenti nell'attività di realizzazione arredamenti fieristici e delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dai coperti e delle aree di sosta e transito della parte Nord e Ovest dello stabilimento) provenienti dalla medesima attività.

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Balzani (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue domestiche" derivate dai servizi igienici non trattati dell'area Est dello stabilimento, presenti nell'attività di realizzazione arredamenti fieristici e dai servizi igienici di altre attività produttive limitrofe.

Scarico S3

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Balzani (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate" derivate delle aree di sosta e transito della parte Sud dello stabilimento, presenti nell'attività di realizzazione arredamenti fieristici.

2. Altri scarichi ed immissioni

Nessuno.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa con Prot. n. 38318 del 03/11/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/194590 del 03/11/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 89485 del 29/10/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 28542/2023).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/131375 del 21/07/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" non datata.
 - "Planimetria scarichi" non datata.

Pratica Sinadoc n. 24958/2025

Documento redatto in data 03/11/2025

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 10/EA /2025

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.**
Autorizzazione allo scarico Ditta Arredart Studio S.R.L.

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 22934 del 10/07/2025, presentata dal Sig. **Arredart Studio S.R.L.** in qualità di della Ditta **Arredart Studio S.R.L.** con sede legale in () , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Rigosa 40 - Via Balzani, 9;**

Tipo di insediamento: **realizzazione di arredi fieristici;**

Recapito dello scarico: **in fognatura;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 29/10/2025 prot. 894805, pervenuta in data 30/10/2025 prot.38096;

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

pagina 1 di 2

Area gestione del territorio
AMBIENTE



**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;**

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio-Ambiente
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 29 ottobre 2025
Prot. n. 0089485/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 56/2025 Richiesta di parere Prot. 61670 del 21/07/2025;
▪ Rif. pratica SUAP 10/EA /2025.

▪ Ragione sociale ditta	ARREDART STUDIO S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA RIGOSA, 40 - ZOLA PREDOSA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Realizzazione Arredamenti Fieristici
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento della società Arredart Studio S.r.l., sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9
Pratica SUAP 10/EA /2025
Pratica Sinadoc 24958/2025

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dalla Sig.ra TURRINI ELISABETTA c.f. TRRLBT70S43A944N in qualità di consulente della ditta richiedente **ARREDART STUDIO S.R.L.** con sede legale in Zola Predosa (BO), via Rigosa, 40 e stabilimento in Zola Predosa via Rigosa, 40 e via Balzani n.9, esercente l'attività di **REALIZZAZIONE ARREDAMENTI FIERISTICI**; esaminata la documentazione:

l'istanza di modifica sostanziale riguarda la richiesta di autorizzazione per la nuova area di verniciatura su via Balzani n.9. Tale attività non produrrà scarichi di tipo industriale.

La ditta Arredart Studio S.R.L. è titolare di autorizzazione DET-AMB-2023-5795 di cui è parte

integrante il parere emesso dalla Scrivente Società n. PA&S 55/2023 Prot. 89587/23 del 09/10/2023.

La modifica riguarda l'internalizzazione delle attività di verniciatura che prima erano affidate a ditta esterna (Atanasio S.R.L.S) e da questa esercitate nello stabile di Via Balzani, 9 a Zola Predosa.

Alla ditta Atanasio S.R.L.S. è stata rilasciata l'AUA DET-AMB-2025-2607 del 07/05/2025 di cui è parte integrante il parere PA&S 2/2025 Prot. 9661/25 del 04/02/2025.

Successivamente la succitata ditta ha espresso la volontà di non avviare l'attività e ha contestualmente fatto domanda di revoca dell'AUA.

La ditta Arredart Studio S.R.L. conferma che nello stabile di via Balzani n.9 (ex Atanasio):

- Avranno luogo esclusivamente lavorazioni di verniciatura di elementi di arredo senza utilizzo di acqua.
- L'utilizzo di acqua è esclusivamente connesso ai servizi igienici per il personale (circa 10 addetti)
- È presente un lavandino per il lavaggio delle mani e dei pennelli il cui scarico recapita in una cisterna posta accanto al lavandino e il cui contenuto viene smaltito come rifiuti liquido.
- Prima dello scarico nella pubblica fognatura di via Balzani alle acque reflue domestiche sopradescritte di uniscono le acque meteoriche di dilavamento del piazzale antistante l'edificio ove avvengono le lavorazioni.
- Nel piazzale esterno non vengono effettuate lavorazioni

Le acque reflue descritte recapitano dello scarico **S2** sulla pubblica fognatura mista di Via Balzani IDSAP 8768357 e da questa al depuratore di acque reflue urbane di Bologna via Shakespeare, 29 (IDAR) IDSAP 1018586.

Rimangono invariati per natura e quantità gli altri scarichi delle aree già autorizzate:

- Scarico **S1**: unione di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento di coperti e superfici non contaminate recapitanti nella pubblica fognatura mista di Via Balzani
- Scarico **S3** (non quotato in planimetria): scarico di acque meteoriche di coperti e superfici non contaminate della porzione sud dello stabilimento, recapitanti nella pubblica fognatura mista di Via Balzani.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
-acque meteoriche non contaminate;
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;

- sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
- il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 5) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 6) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 7) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 8) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 9) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005
- 10) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 11) le acque di condensa acide prodotte dalla combustione delle caldaie a condensazione devono sempre essere convogliate ad una rete di raccolta delle acque reflue pubblica di tipo nero o misto, osservando le seguenti prescrizioni:

impianti con portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW:

-senza nessuna prescrizione;

impianti con portata termica nominale superiore a 35 kW:

-obbligo di installazione di un neutralizzatore di condensa.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007

e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Arredart Studio S.r.l.
Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di realizzazione arredamenti fieristici, con annessa carteggiatura e verniciatura di pannelli in cartongesso, svolta dalla società Arredart Studio S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: calibratrice - levigatrice)

Portata massima	7.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E5 (provenienza: lavorazione legno)

Portata massima	7.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare		mg/Nm ³
------------------------	--	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E14 (provenienza: carteggiatura)

Portata massima	700	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce filtranti in poliestere.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E15 (provenienza: cabina verniciatura e pulizia pistole)

Portata massima	26.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtri a cassetto PAINT-STOP.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E16 (provenienza: bruciatore afferente alla cabina di verniciatura da 0,345 MW a metano) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo. Tale emissione deve in ogni caso rispettare i limiti previsti al Punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.
- b) I punti di EMISSIONE E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E17, E18, E19, E20 ed E21 (provenienza: impianti termici uso civile a metano con una potenza termica complessiva pari a 0,698 MW) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006

- a) Viste le schede di sicurezza agli atti, si ritiene necessario che la società Arredart Studio S.r.l. provveda ad inviare ad ARPAE, **entro il termine ultimo del 28/02/2026**, una relazione ai sensi art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E1, E5, E14 ed E15 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E5, E14 ed E15, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 28542/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/142109 del 06/08/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Descrizione del ciclo produttivo" non datato.
 - "Planimetria emissioni" non datata.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato.

Pratica Sinadoc n. 24958/2025

Documento redatto in data 03/11/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Arredart Studio S.r.l.

Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 12/02/2025 presentata dalla società Arredart Studio S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Zola Predosa (Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2016) per l'attività di realizzazione arredamenti fieristici, con annessa carteggiatura e verniciatura di pannelli in cartongesso, svolta nello stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/157248 del 04/09/2025.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 28427 del 09/09/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Zola Predosa con nulla osta acustico/parere acustico favorevole Prot. n. 28427 del 09/09/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/159396 del 09/09/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/157248 del 04/09/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 28542/2023).
- Elaborato "Rilevazioni di rumore in ambiente esterno" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 12/02/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Arredart Studio S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/142109 del 06/08/2025).

Pratica Sinadoc n. 24958/2025

Documento redatto in data 03/11/2025

A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 10/EA /2025

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Arredart Studio S.R.L.**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Vista la domanda di modifica sostanziale di AUA pervenuta il 10/07/2025 prot. 22934, da parte della ditta **Arredart Studio S.R.L.** con sede legale in **via Rigosa 40**, e già in possesso di Provvedimento Aua n.10/EA/2023 rilasciato in data 22/11/2023 prot. 34960; per la località: **Via Balzani 9- Via Rigosa 40**;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da ARPAE ST, in data 04/09/2025 prot. 157248, SINADOC 24958/2025, pervenuto in data 05/09/2025 prot. 28042;

ESPRIME NULLAOSTA AL RILASCIO DELL'AUA di cui alle premesse in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO"

nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere ARPAE ST sopra richiamato.

Firmato digitalmente

Dr. Roberto Costa

Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it



SINADOC 24958/2025

Bologna, 04/09/2025

Spett.

Comune di Zola Predosa

Piazza della Repubblica, 1. Zola Predosa, 40069 (BO)

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Spett.

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

c.a. L. Farné

Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna

Spett.

SUAP di Zola Predosa

Piazza della Repubblica, 1. Zola Predosa, 40069 (BO)

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della società ARREDART STUDIO s.r.l., sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 40 e via Balzani n. 9. **Parere Matrice Acustica.**

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione pervenuta, si rileva che:

- la ditta ARREDART STUDIO s.r.l. produce stand fieristici, seguendo ogni lavoro dalla progettazione all'assistenza clienti, dalla produzione alla logistica, fino all'installazione. L'azienda è già in possesso di un'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE (DET-AMB-2023-5795 del 07/11/2023) e richiede una modifica sostanziale in quanto vorrebbe effettuare la verniciatura dei pezzi lavorati al proprio interno;
- è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 12/02/2025 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA N° 5255 e 5431;
- il clima acustico della zona è caratterizzato dalle altre attività presenti, trattandosi di un'area industriale, dal passaggio di automezzi ed autocarri accedenti alle stesse e dal traffico veicolare lungo Via Rigosa e Via Balzani. L'Azienda svolge la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, solamente durante il periodo diurno;
- sono stati individuati quattro ricettori abitativi esterni all'area aziendale. L'area in cui si trovano lo stabilimento e i ricettori G, H, I è classificata in classe acustica V, con limiti assoluti di immissione di 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. Il ricettore L ricade invece in classe III, con limiti di 60 dBA e 50 dBA;



- in data 06/02/2025 sono state eseguite misurazioni fonometriche al confine di proprietà per la valutazione del rumore ambientale in periodo diurno. Le attività produttive si sono svolte secondo il normale ritmo lavorativo, garantendo una rappresentazione fedele delle condizioni operative. Per simulare l'impatto acustico futuro dell'attività di verniciatura, sono stati attivati sia l'impianto di carteggiatura sia la cabina di verniciatura, collocati nel capannone adiacente attualmente utilizzato da un'altra ditta, che sarà acquisito da Arredart a seguito della modifica sostanziale in oggetto. Nella stessa giornata sono state effettuate anche le misurazioni del livello di rumore ambientale e di quello residuo presso i ricettori;
- dalle misure effettuate si evince il rispetto del limite di immissione assoluta presso i confini aziendali e il rispetto del limite di immissione assoluta e differenziale presso i ricettori individuati.

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente acustica, al rilascio dell'AUA richiesta.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico G. Capitani.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dr.ssa Paola Silingardi
o suo delegato

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.